



REGOLAMENTO ELETTORALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SAN MARINO

Approvato dal Senato Accademico seduta n.2/2026 del 14/04/2026

Pubblicato con Decreto Rettorale n.27/2026 del 16/04/2026

Parte Prima

(Principi Generali)

Art. 1 (Validità delle votazioni)

Le votazioni relative all'elezione dei componenti gli organi sono valide se ad esse abbia partecipato almeno la metà degli aventi diritto al voto.

Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei vari organi è, invece, sufficiente una partecipazione inferiore degli aventi diritto al voto, così come indicato nella parte quarta.

Art. 2 (Modalità di svolgimento delle votazioni)

Le votazioni avvengono, di regola, a scrutinio segreto, salvo che una diversa modalità non venga decisa, all'unanimità, dal singolo organismo che deve procedervi.

Art. 3 (Divieto di delega)

Il voto deve essere espresso personalmente da ogni singolo avente diritto. Non sono, pertanto, ammesse deleghe per l'esercizio del diritto di voto.

Art. 4 (Quorum: rinvio)

Per l'elezione nelle singole cariche risulta eletto colui che abbia riportato i quorum stabiliti nella parte terza del presente Regolamento.

Qualora nessuno riporti il numero di voti corrispondenti ai quorum indicati, si procederà col sistema del ballottaggio fra i due candidati che, nella seconda votazione, abbiano riportato il maggior numero di voti. Risulterà eletto colui che avrà riportato il maggior numero di voti.

Art. 5 (Indizione delle elezioni, tempi per il loro espletamento e funzionamento degli organi collegiali)

Le elezioni nelle singole cariche sono indette dal Decano della struttura presso la quale le elezioni medesime debbono avvenire.

Debbono essere indette con modalità temporali tali da assicurare il loro espletamento prima della scadenza dalla carica dei soggetti che debbono essere sostituiti dai nuovi eletti.

In ogni caso, qualora per cause di forza maggiore non si riesca ad eleggere tempestivamente alcuni dei componenti degli organi collegiali, questi restano comunque validamente in funzione, potendo attendere ad ogni incombenza e svolgere le proprie attribuzioni, purché, tuttavia, resti in carica almeno la maggioranza assoluta dei componenti dell'organo.



Art. 6 (Rinuncia all'incarico elettivo, decadenza dallo stesso e perdita dei requisiti soggettivi per svolgerlo).

Qualora a seguito di dimissioni, di perdita dei requisiti soggettivi necessari, ovvero per altre cause, il soggetto eletto decada dalle sue funzioni e/o dagli organismi presso i quali le espletava, subentrerà, al suo posto, il primo dei non eletti, che resterà in carica per il periodo residuo.

Nelle more della ricostituzione delle rappresentanze e degli organi collegiali, non è pregiudicata la validità della composizione dell'organo collegiale e delle sue deliberazioni, purché, tuttavia, resti in carica almeno la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 7 (Prorogatio)

I soggetti che rivestono funzioni individuali, come pure gli organi collegiali conservano le proprie funzioni in regime di prorogatio sino alla loro sostituzione o ricostituzione. In ogni caso, a prescindere da quando abbia iniziato la propria funzione, l'eletto cessa dalla carica al termine dell'anno accademico che coincide con l'anno di scadenza del proprio mandato.

Parte Seconda

(Commissione Elettorale)

Art. 8 (Nomina e composizione della Commissione elettorale)

La Commissione Elettorale è nominata con decreto del Rettore, e resta in carica per un triennio.

E' formata da tre componenti prescelti dal Rettore, due dei quali fra il personale docente appartenente al Corpo Accademico indicato dall'art. 20 del Decreto Delegato n.169/2023, ed uno fra il personale tecnico-amministrativo.

Qualora uno dei componenti venga meno è sostituito con decreto del Rettore. Il sostituto resta in carica soltanto per il residuo periodo del triennio.

Art. 9 (Competenze ed attribuzioni della Commissione Elettorale)

La Commissione Elettorale, che procede ad eleggere al suo interno il Presidente ed il segretario, decide dei ricorsi coi quali vengano segnalate e denunciate irregolarità nelle procedure elettorali.

Avverso le decisioni della Commissione Elettorale è possibile ricorrere al Senato Accademico, che si pronuncerà nella seduta immediatamente successiva alla presentazione del ricorso.

La Commissione Elettorale, inoltre, sovrintende alla tenuta delle liste elettorali; indica i criteri di scelta dei componenti i seggi elettorali; accerta la regolarità delle procedure elettorali; vigila sul rispetto delle regole relative al corretto svolgimento della propaganda elettorale; verifica la regolarità dei verbali trasmessi dai seggi elettorali; comunica al Rettore i risultati delle votazioni.



Art. 10 (Funzionamento della Commissione Elettorale)

La Commissione opera con la presenza necessaria di tutti i suoi componenti ed assume deliberazioni e determinazioni col voto favorevole della maggioranza di essi.

Parte Terza

(Elettorato passivo ed attivo per le singole cariche e quorum necessari)

Art. 11 (Elettorato passivo alla carica di Rettore e presentazione delle candidature)

Nel rispetto di quanto previsto nell'art. 12, comma 4, del decreto delegato n. 169 del 2023, il Senato Accademico, previa votazione a scrutinio segreto, nomina alla carica di Rettore un professore al più alto grado accademico o una personalità di chiara fama scientifica internazionale.

Le candidature per la carica di Rettore, corredate da un *curriculum vitae et studiorum* nonché da un documento programmatico non superiore a diecimila caratteri, spazi inclusi, debbono essere presentate al Senato Accademico, esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata unirms@pec.cloud, entro e non oltre trenta giorni prima della seduta di cui all'art. 13, comma 1, del presente Regolamento.

L'elenco delle candidature presentate è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Università.

Art. 12 (Elettorato attivo alla nomina del Rettore)

Nel rispetto di quanto previsto nell'art. 12, commi 4 e 7, del decreto delegato n. 169 del 2023, hanno diritto di voto per la nomina del Rettore tutti i componenti del Senato Accademico di cui all'art. 14, comma 2, del medesimo decreto delegato n. 169 del 2023.

Nel rispetto di quanto previsto nell'art. 12, comma 7, del decreto delegato n. 169 del 2023, il Rettore in carica alla fine del primo triennio non partecipa alle sedute del Senato Accademico convocate per l'elezione e la nomina del nuovo Rettore.

Art. 13 (Elezione del Rettore)

L'elezione per la nomina del Rettore si svolge in una apposita seduta del Senato accademico convocata dal Decano dell'Università almeno due mesi prima della scadenza del mandato del Rettore in carica. In caso di assenza o di impedimento del Decano dell'Università, la convocazione della seduta di cui al periodo precedente è effettuata dal Professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità.

Nella seduta per l'elezione del Rettore si costituisce un seggio elettorale composto dal professore componente del Senato Accademico con maggiore anzianità accademica, che lo presiede, e da altri due componenti del Senato Accademico.

In prima votazione è eletto e nominato Rettore chi abbia conseguito i due terzi dei voti degli aventi diritto all'elettorato attivo. Qualora non si raggiunga tale *quorum*, in seconda



votazione è eletto e nominato Rettore chi abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Nel caso in cui neppure con la seconda votazione si pervenga all'elezione di un candidato, si farà applicazione di quanto disposto nell'art. 4, comma 2, del presente Regolamento.

Art. 14 (Elettorato passivo alla carica di rappresentante dei professori nel Consiglio dell'Università)

I rappresentanti dei professori nel Consiglio dell'Università sono eletti, in numero di uno per ciascun Dipartimento, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera c), del Decreto Delegato n. 169 del 2023, tra i professori appartenenti al Corpo Accademico di cui all'art. 20 del medesimo Decreto.

Risulta eletto il professore che abbia conseguito, nel proprio Consiglio di Dipartimento, in prima votazione, i due terzi, e, nella seconda, la maggioranza assoluta dei componenti.

Nel caso in cui neppure con la seconda votazione si pervenga all'elezione di uno dei candidati, si farà applicazione della disposizione del comma 2 dell'art 4 del presente Regolamento.

Qualora si proceda all'elezione con la modalità dello scrutinio segreto, viene formato un seggio elettorale composto dal Rettore o da un suo delegato, che lo presiede, e da altri due membri del Senato Accademico.

Art. 15 (Elettorato attivo alla scelta del rappresentante dei professori nel Consiglio dell'Università).

Nel rispetto di quanto previsto nell'art. 13, comma 2 lettera c, del Decreto Delegato n. 169 del 2023, hanno diritto di voto per la nomina del rappresentante dei professori nel Consiglio dell'Università tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento di cui all'art. 17, comma 2, del medesimo Decreto Delegato n. 169 del 2023.

Art. 16 (Elettorato passivo ed attivo per l'elezione del rappresentante del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio dell'Università)

L'elettorato passivo ed attivo per la carica di rappresentante del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio dell'Università spetta indistintamente ad ognuno degli appartenenti al personale tecnico-amministrativo dell'Università di San Marino.

Risulta eletto chi abbia riportato voti corrispondenti alla maggioranza relativa dei votanti.

Il seggio per l'espletamento delle votazioni è composto da un funzionario, che lo presiede, e da altre due unità del personale tecnico-amministrativo, tutti designati dal Direttore Generale.

Art. 17 (Elettorato passivo alla carica di componente del Senato Accademico)

I rappresentanti dei Dipartimenti nel Senato Accademico sono eletti, di norma, fra professori, professori ordinari, professori associati e ricercatori ed in genere in quelli indicati nell'art. 20 del Decreto Delegato. n. 169 del 2023.

I professori, in numero di due per ciascun Dipartimento che, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. c), del Decreto Delegato n. 169 del 2023, debbono essere nominati da ogni singolo Dipartimento quali componenti del Senato Accademico, sono individualmente e singolarmente



eletti, in prima votazione, con la maggioranza assoluta e, in seconda votazione, con la maggioranza relativa dei voti espressi dagli aventi diritto al voto.

Nel caso in cui neppure con la seconda votazione si pervenga all'elezione di uno dei candidati, si farà applicazione della disposizione del comma 2 dell'art. 4 del presente Regolamento.

Qualora si proceda all'elezione con la modalità dello scrutinio segreto, si forma un seggio elettorale composto dal Decano che lo presiede, e da altri due componenti il Consiglio di Dipartimento.

Art. 18 (Elettorato attivo per la designazione dei componenti il Senato Accademico).

L'elettorato attivo per la nomina dei due rappresentanti di ciascun Dipartimento in seno al Senato Accademico spetta a tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento ai sensi dell'art.17, comma 2, del decreto delegato n.169 del 2023.

Art. 19 (Elettorato passivo alla carica di Direttore del Dipartimento)

Il Direttore del Dipartimento viene eletto, di norma, fra professori ordinari e professori associati e, soltanto in caso di assenza o di indisponibilità di tali categorie, fra gli altri docenti appartenenti al Corpo Accademico dell'Università indicati nell'art. 20 del Decreto Delegato n.169/2023.

Risulta eletto chi abbia riportato, in prima votazione, i due terzi e, nella seconda, la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto.

Nel caso in cui neppure con la seconda votazione si pervenga all'elezione di uno dei candidati, si farà applicazione della disposizione del comma 2 dell'art 4 del presente Regolamento.

Qualora si proceda all'elezione con la modalità dello scrutinio segreto, viene formato un seggio elettorale composto dal Decano, che lo presiede, e da altri due membri del Consiglio di Dipartimento.

Art. 20 (Elettorato attivo per l'elezione del Direttore del Dipartimento)

L'elettorato attivo per l'elezione del Direttore del Dipartimento spetta, indistintamente, a tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento.

Art. 21 (Elettorato attivo e passivo alla carica di Direttore dei Centri di Ricerca e didattica dipartimentali)

L'elettorato passivo ed attivo per la carica di Direttore dei Centri di Ricerca e di didattica dipartimentali, ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. b), del Decreto Delegato n.169 del 2023, spettano ad ogni componente appartenente al Consiglio di Dipartimento cui i Centri medesimi afferiscono.

Risulta eletto chi abbia riportato, in prima votazione, i due terzi e, nella seconda, la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto.

Nel caso in cui neppure con la seconda votazione si pervenga all'elezione di uno dei candidati, si farà applicazione della disposizione del comma 2 dell'art. 4 del presente Regolamento.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA
DI SAN MARINO

Qualora si proceda all'elezione con la modalità dello scrutinio segreto, viene formato un seggio elettorale composto dal Decano, che lo presiede, e da altri due membri del Consiglio di Dipartimento.

Art. 22 (Elettorato attivo alla carica di Direttore dei Centri di Ricerca e didattica interdipartimentali)

L'elettorato attivo per la carica di Direttore dei Centri di Ricerca e di didattica interdipartimentali, ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. b), del Decreto Delegato n.169/2023, spetta ad ogni componente appartenente al Senato Accademico.

Risulta eletto chi abbia riportato, in prima votazione, i due terzi e, nella seconda, la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto.

Nel caso in cui neppure con la seconda votazione si pervenga all'elezione di uno dei candidati, si farà applicazione della disposizione del comma 2 dell'art. 4 del presente Regolamento.

Qualora si proceda all'elezione con la modalità dello scrutinio segreto, viene formato un seggio elettorale composto dal Decano, che lo presiede, e da altri due membri del Consiglio di Dipartimento.

Parte Quarta

(Elezioni dei rappresentanti degli Studenti)

Art. 23 (Disposizioni generali per l'elezione dei rappresentanti degli studenti/delle studentesse)

Le elezioni hanno luogo ogni due anni nel periodo compreso tra ottobre- dicembre e sono indette con decreto del Rettore almeno 30 giorni prima della data fissata per le votazioni.

Il decreto stabilisce la data e l'orario delle votazioni, indica il numero degli eligendi e i componenti del presidio dei seggi.

Il Decreto di cui al precedente comma 1 è pubblicato sul sito internet di Ateneo e la sua adozione è comunicata agli studenti anche attraverso la posta elettronica istituzionale.

Art. 24 (Seggi elettorali).

I seggi elettorali sono composti da almeno due componenti del personale tecnico-amministrativo dell'Università, uno dei quali svolge la qualità di Presidente e uno assume il ruolo di Segretario.

Art. 25 (Elettorato attivo e passivo alle cariche negli organismi della governance universitaria)

Hanno diritto di voto e sono eleggibili gli studenti dell'università degli studi della Repubblica di San Marino regolarmente iscritti/iscritte nell'anno accademico in cui hanno luogo le elezioni:

a) Per il Consiglio dell'Università, il Senato accademico, il Patto territoriale gli studenti iscritti ad un corso di laurea, di laurea magistrale o di dottorato di ricerca.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA
DI SAN MARINO

b) Per i Consigli di dipartimento: gli studenti iscritti ad un corso di laurea, di laurea magistrale o di dottorato di ricerca del rispettivo dipartimento.

c) Per i Consigli di Corso: gli studenti/le studentesse iscritti ai corso di studio afferenti il Dipartimento.

Non hanno diritto di voto e non sono eleggibili gli iscritti ad una qualifica aggiuntiva, ad un corso di formazione, ad un master universitario o a corsi singoli, nonché coloro che si trovano sospesi dallo studio a causa di procedimento disciplinare o penale in corso e coloro iscritti con riserva.

Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono predisposti dalla Segreteria studenti ed inviati ai rispettivi seggi di riferimento. Le votazioni sono valide indipendentemente dal numero dei votanti.

Risultano eletti nei singoli organi coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità prevale il candidato con maggiore anzianità di iscrizione universitaria o, in subordine, il candidato più anziano.

San Marino 30 marzo 2026